

**Legge
della scuola**
(del 1° febbraio 1990)

IL GRAN CONSIGLIO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio 30 giugno 1987 n. 3200 del Consiglio di Stato,

decreta:

TITOLO I
Disposizioni generali
Capitolo I
Scuola pubblica

Definizione

Art. 1 ¹La scuola pubblica è un'istituzione educativa al servizio della persona e della società.
²Essa è istituita e diretta dal Cantone con la collaborazione dei Comuni.
³L'insegnamento è impartito in lingua italiana e nel rispetto della libertà di coscienza.
⁴Alla conduzione della scuola partecipano le sue componenti secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

Finalità

Art. 2 ¹La scuola promuove, in collaborazione con la famiglia e con le altre istituzioni educative, lo sviluppo armonico di persone in grado di assumere ruoli attivi e responsabili nella società e di realizzare sempre più le istanze di giustizia e di libertà.
²In particolare la scuola, interagendo con la realtà sociale e culturale e operando in una prospettiva di educazione permanente:

- a) educa la persona alla scelta consapevole di un proprio ruolo attraverso la trasmissione e la rielaborazione critica e scientificamente corretta degli elementi fondamentali della cultura in una visione pluralistica e storicamente radicata nella realtà del Paese;
- b) sviluppa il senso di responsabilità ed educa alla pace, al rispetto dell'ambiente e agli ideali democratici;
- c) favorisce l'inserimento dei cittadini nel contesto sociale mediante un'efficace formazione di base e ricorrente;
- d) promuove il principio di parità tra uomo e donna, si propone di correggere gli scompensi socio-culturali e di ridurre gli ostacoli che pregiudicano la formazione degli allievi.

Componenti della scuola

Art. 3¹ Le componenti della scuola sono i docenti e gli operatori scolastici specializzati, gli allievi e i genitori e, nelle scuole professionali, i formatori.
²Sono considerati genitori ai sensi della presente legge i detentori dell'autorità parentale o i rappresentanti legali designati dall'autorità tutelare.
³Allo scopo di integrare la propria funzione educativa, la scuola si avvale della collaborazione del mondo della cultura, dell'informazione e dell'economia.

Ordinamento

Art. 4 ¹La scuola è ordinata nei seguenti gradi:

- a) la scuola dell'infanzia;
- b) la scuola elementare;
- c) la scuola media;
- d) le scuole postobbligatorie.

¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²Gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, la scuola elementare e la scuola media sono scuole dell'obbligo. Il primo anno di scuola dell'infanzia è facoltativo.²

³Le scuole postobbligatorie comprendono i seguenti ordini:

- a) le scuole medie superiori;
- b) ...;³
- c) le scuole professionali.⁴

⁴La pedagogia speciale è organizzata dal Cantone come servizio particolare che opera in collaborazione con i singoli gradi o ordini scolastici, con gli istituti pubblici e con gli istituti privati riconosciuti.⁵

Leggi speciali

Art. 5 I diversi gradi e i principali servizi scolastici sono retti, oltre che dalla presente legge, da leggi speciali.

Obbligo scolastico

Art. 6⁶ ¹La frequenza della scuola è obbligatoria per tutte le persone residenti nel Cantone, dai quattro ai quindici anni di età.

²Devono essere iscritte alla scuola dell'infanzia tutte le persone che all'apertura della medesima hanno compiuto entro il 31 luglio il loro quarto anno di età.

³In deroga al cpv. 2 possono essere iscritte - su richiesta motivata dell'autorità parentale - anche le persone che compiono entro il 30 settembre il loro quarto anno d'età.

⁴Per ragioni fisiche, psichiche o per fondati motivi condivisi dal detentore dell'autorità parentale e dal docente è possibile il rinvio dell'iscrizione all'anno scolastico successivo.

⁵L'obbligo scolastico termina alla fine dell'anno scolastico in cui l'allievo compie i quindici anni; il proscioglimento prima della fine dell'anno scolastico può essere concesso dal Dipartimento, per seri motivi, in ogni caso dopo il compimento del quindicesimo anno d'età.

⁶All'adempimento dell'obbligo scolastico l'allievo riceve il certificato di proscioglimento.

⁷I datori di lavoro non possono assumere alle loro dipendenze allievi che non sono in possesso del certificato di proscioglimento.

⁸In caso di violazione delle disposizioni di cui al capoverso precedente si provvede conformemente all'art. 54 della presente legge.

Gratuità

Art. 7 ¹La frequenza delle scuole pubbliche è gratuita per gli allievi residenti nel Cantone e per gli allievi delle scuole professionali che sono a tirocinio o fanno pratica presso un'azienda con sede nel Cantone.⁷

²Il materiale scolastico è fornito gratuitamente dal Cantone nelle scuole medie, dai Comuni e dai consorzi nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari.

³Le spese di trasporto e la refezione degli allievi sono sussidiate dal Cantone e dai Comuni nei limiti stabiliti dalle leggi speciali.

⁴Per la frequenza di una scuola cantonale da parte di allievi non domiciliati nel Cantone il Consiglio di Stato può prelevare una tassa e sottoscrivere convenzioni, riservata la competenza del Gran Consiglio.⁸

² Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2011, 651.

³ Lett. abrogata dall'art. 31 L Alta scuola pedagogica; entrata in vigore il 23.9.2008 - BU 2008, 553; precedente modifica: BU 2002, 104.

⁴ Cpv. modificato dalla L 2.10.1996; in vigore dal 1.1.1997 - BU 1996, 467.

⁵ Cpv. modificato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.

⁶ Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

⁷ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁸ Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448; introdotto dalla L 5.10.1993 - BU 1993, 399.

Capitolo II Autorità scolastiche

Consiglio di Stato

Art. 8⁹ Il Consiglio di Stato esercita, per mezzo del Dipartimento competente (detto in seguito Dipartimento), la direzione generale della scuola ed emana le disposizioni di applicazione della presente legge.

Autorità comunali e consortili

Art. 9 ¹Le Autorità comunali e consortili in materia scolastica sono il municipio rispettivamente la delegazione scolastica consortile. Esse possono nominare una commissione scolastica con funzione consultiva.¹⁰

²Le competenze specifiche delle autorità e degli organi comunali e consortili in materia scolastica sono definite dalla presente legge e dalle leggi speciali.

Dipartimento competente¹¹

Art. 10 ¹Il Dipartimento esercita, nei termini di cui all'art. 8, la direzione generale della scuola.

²Esso, in particolare, adempie le seguenti funzioni:

- a) promuove lo studio e l'esecuzione di iniziative che concorrano al perseguimento delle finalità della scuola;
- b) può svolgere a tal fine compiti di monitoraggio, tramite rilevamento statistico delle attività scolastiche;¹²
- c) assicura il coordinamento dell'attività dei diversi settori scolastici e dei loro organi;
- d) esercita la vigilanza sulla scuola e sull'insegnamento;
- e) provvede all'organizzazione amministrativa generale della scuola;
- f) cura l'informazione in materia scolastica;
- g) organizza la consultazione delle componenti della scuola sui progetti di riforma e ogni qualvolta lo ritenga opportuno;
- h) riforma o annulla, su istanza o d'ufficio, le decisioni di autorità comunali o consortili e degli organi scolastici cantonali non conformi ai principi fondamentali del diritto, alle leggi e ai regolamenti scolastici.

³A questo scopo il Dipartimento può emanare delle direttive.¹³

Organi di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa

Art. 11¹⁴ ¹Per l'adempimento delle funzioni di promovimento, di coordinamento, di vigilanza e di organizzazione amministrativa nei diversi gradi e ordini di scuola, il Dipartimento si avvale anche degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti di cui al Titolo secondo.

²Gli organi scolastici sono:

- a) nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, gli ispettorati, il collegio degli ispettori e la conferenza cantonale dei direttori degli istituti comunali;
- b) nella scuola media, gli esperti di materia, il collegio degli esperti e il collegio dei direttori;
- c) nelle scuole medie superiori, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- d) nelle scuole professionali e nelle altre scuole, gli esperti di materia e il collegio dei direttori;
- e) nelle scuole speciali, i direttori di istituto e il collegio dei direttori;
- f) nei servizi di sostegno pedagogico, i capigruppo e i collegi dei capigruppo.¹⁵

³Le competenze degli organi scolastici cantonali sono definite dalle leggi speciali.

⁴La vigilanza sanitaria su tutte le scuole è disciplinata dalla legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.

⁹ Art. modificato dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.

¹⁰ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹¹ Nota marginale modificata dalla L 4.10.1993; in vigore dal 19.11.1993 - BU 1993, 397.

¹² Lett. modificata dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.

¹³ Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2004, 448; BU 2013, 356.

¹⁵ Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

Capitolo III Insegnamento e disposizioni organizzative

Piani di studio¹⁶

Art. 12¹⁷ Il Consiglio di Stato approva i piani di studio per ogni grado e ordine di scuola elaborati dal Dipartimento con la partecipazione degli organi scolastici, degli esperti e dei docenti. Sono riservate le disposizioni federali.

Innovazioni e sperimentazione

Art. 13¹⁸ ¹La scuola, attraverso processi di sperimentazione, promuove e controlla le opportune innovazioni in materia di organizzazione, di piani di studio, di metodi e di tecniche di insegnamento.

²I processi di sperimentazione possono essere proposti sia dal Dipartimento sia dagli organi scolastici cantonali sia dagli organi di conduzione degli istituti sia da gruppi di docenti.

³Riservate le competenze in materia finanziaria, le istanze competenti ad autorizzare e a revocare lo svolgimento di sperimentazioni sono:

- a) il Consiglio di Stato qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni legali;
- b) il Dipartimento, qualora s'imponga la deroga temporanea a disposizioni di applicazione, ivi compresi i piani di studio e i metodi;
- c) gli organi scolastici cantonali e gli organi di conduzione degli istituti, negli altri casi, con l'obbligo d'informarne il Dipartimento.

Libri di testo e materiale scolastico

Art. 14 Le norme circa i libri di testo e il materiale scolastico sono stabilite dal Dipartimento.

Anno scolastico

Art. 15¹⁹ ¹La durata dell'anno scolastico, per gli allievi di ogni grado di scuola, è di trentasei settimane e mezzo effettive; l'apertura dell'anno scolastico ha luogo verso fine agosto o inizio settembre e la chiusura verso la metà di giugno.

²...

³Per le scuole professionali il cpv. 1 si applica con le eccezioni dettate dalle disposizioni federali, intercantonali oppure da particolari esigenze della formazione professionale.

⁴La durata dell'anno scolastico delle scuole e delle classi speciali è stabilita tenendo presente il calendario scolastico generale e le esigenze particolari degli allievi e degli istituti.

⁵In tutti i gradi di scuola l'insegnamento è distribuito sull'arco di cinque giorni settimanali, dal lunedì al venerdì. Per le scuole professionali esso può essere articolato in giorni settimanali o in blocchi.

⁶Tutti gli allievi delle scuole dell'obbligo hanno inoltre vacanza il mercoledì pomeriggio.

⁷L'istituzione di servizi o di attività extrascolastiche è autorizzata anche nella giornata di sabato e durante le vacanze.

⁸Gli esami finali delle scuole postobbligatorie hanno luogo, di regola, dopo la fine dell'anno scolastico e possono svolgersi anche il sabato.

⁹Eccezioni possono essere concesse dal Dipartimento.

¹⁰Il Dipartimento stabilisce il calendario annuale per tutti i gradi di scuola.

Durata dell'ora-lezione

Art. 15a²⁰ ¹Nelle scuole cantonali la durata dell'ora-lezione è di 50 minuti.

²Il Consiglio di Stato può concedere deroghe a questo principio.

Comprensori di frequenza

¹⁶ Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁷ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁸ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedenti modifiche: BU 2002, 104; BU 2004, 448; BU 2008, 553; BU 2009, 239; BU 2011, 651.

²⁰ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

Art. 16²¹ Il Dipartimento fissa i comprensori di frequenza delle singole sedi scolastiche cantonali.

Uso di spazi scolastici

Art. 17 ¹Gli spazi scolastici, di proprietà del Cantone, possono essere messi a disposizione di terzi, compatibilmente con l'attività scolastica.

²Il Consiglio di Stato stabilisce, mediante regolamento, le condizioni e le tasse d'uso, ritenuto che l'utilizzazione per attività d'interesse pubblico, di regola, è gratuita.

Collette

Art. 17a²² Per le collette tenute nelle scuole e per quelle per le quali è richiesta la collaborazione degli allievi è necessaria un'espressa autorizzazione del Dipartimento o, per delega, delle direzioni scolastiche.

Capitolo IV²³

Assicurazione scolastica

Istituzione²⁴

Art. 18²⁵ ¹Gli allievi delle scuole pubbliche dell'infanzia, elementari, medie, speciali e postobbligatorie non universitarie, nonché delle scuole obbligatorie private, beneficiano di una copertura per la responsabilità civile e di una copertura per gli infortuni scolastici.

²La copertura per la responsabilità civile è pure istituita a favore dei docenti delle scuole pubbliche comunali, dei docenti delle scuole obbligatorie private e degli apprendisti.

³Su specifica richiesta degli interessati, la copertura per la responsabilità civile può essere estesa agli allievi e ai docenti delle scuole private non contemplati dai capoversi 1 e 2.

⁴Le coperture di cui ai capoversi precedenti comprendono:

- a) le conseguenze degli infortuni subiti da tutti gli allievi durante la loro attività scolastica, dentro e fuori gli edifici scolastici, come pure degli infortuni occorsi durante il percorso casa-scuola;
- b) la responsabilità civile dello Stato, dei Comuni e dei Consorzi nella loro qualità di proprietari di edifici, piazzali e mobili scolastici nei confronti delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti e dei terzi, come pure la responsabilità civile delle persone incluse nelle coperture dei capoversi precedenti nei confronti dei terzi.

Prestazioni

Art. 18a²⁶ ¹Per quanto riguarda gli infortuni scolastici, le coperture comprendono:

- a) in caso di decesso, un'indennità di fr. 10'000.–;
- b) nel caso in cui, a seguito di una diminuzione durevole e verosimilmente permanente delle capacità lavorative della persona si giunga alla determinazione di una invalidità, viene accordata un'indennità massimale di fr. 50'000.–. Fa stato il grado d'invalidità accertato conseguente all'infortunio. Il limite di fr. 50'000.– è estendibile dal Consiglio di Stato.

²La copertura per la responsabilità civile copre le conseguenze di danni materiali e corporali causati da persone e Enti secondo l'art. 18 fino a un massimale di fr. 3'000'000.– per caso. Per i danni materiali è prevista una franchigia stabilita dal Consiglio di Stato per ogni sinistro causato.

Premi

Art. 18b²⁷ ¹Per gli infortuni scolastici i premi sono interamente a carico dello Stato.

²Per la responsabilità civile delle persone affiliate i premi sono a carico dello Stato, salvo per quel che riguarda quelli per la responsabilità civile degli allievi e docenti di cui all'art. 18 cpv. 3, che sono a loro carico.

²¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²² Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²³ Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²⁴ Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²⁵ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.

²⁶ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²⁷ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

³L'ammontare dei premi è fissato dal Consiglio di Stato.

Amministrazione e assicurazione

Art. 18c²⁸ 1Il Consiglio di Stato definisce per regolamento le norme inerenti all'amministrazione dell'assicurazione.

²Esso può stipulare un contratto di assicurazione con una società di assicurazione autorizzata ad esercitare in Svizzera in virtù della legge federale sulla sorveglianza delle imprese di assicurazione del 17 dicembre 2004.

Capitolo V²⁹ **Assegni e prestiti di studio**

Art. 19-22 ...³⁰

Capitolo VI³¹ **Insegnamento religioso**

Insegnamento religioso

Art. 23³² 1L'insegnamento della religione cattolica e della religione evangelica è impartito in tutte le scuole elementari, medie e postobbligatorie a tempo pieno e nel rispetto delle finalità della scuola stessa e del disposto dell'art. 15 della Costituzione federale.³³

²La frequenza degli allievi all'insegnamento religioso è accertata all'inizio di ogni anno dall'autorità scolastica mediante esplicita richiesta alle autorità parentali, rispettivamente agli allievi se essi hanno superato i sedici anni d'età.

³La designazione degli insegnanti, la definizione dei piani di studio, la scelta dei libri di testo, del materiale scolastico e la vigilanza didattica competono alle autorità ecclesiastiche.³⁴

⁴La vigilanza amministrativa compete alle autorità scolastiche.

⁵Lo stipendio degli insegnanti di religione delle scuole cantonali è a carico dello Stato.

⁶Con riserva dei tre precedenti capoversi, convenzioni fra il Consiglio di Stato e le autorità ecclesiastiche regolano:

- lo statuto dell'insegnante di religione;
- l'organizzazione dell'insegnamento religioso.

Capitolo VII³⁵ **Educazione civica, alla cittadinanza e alla democrazia**

Art. 23a³⁶ 1Al fine di rendere i giovani coscienti dei fondamenti delle istituzioni politiche e civili ed educarli ai loro diritti e doveri di cittadini, nelle scuole medie, medie superiori e professionali sono promossi e assicurati l'insegnamento e lo studio della civica nonché l'educazione alla cittadinanza e alla democrazia.

²L'insegnamento della civica, dell'educazione alla cittadinanza e alla democrazia, che avviene con cadenza regolare quale materia a sé stante nella scuola media o nel quadro delle discipline previste dai piani di studio delle scuole postobbligatorie, secondo modalità modulari nelle scuole medie superiori, è obbligatorio e dispone di una dotazione oraria pari ad almeno due ore mensili. Alla materia

²⁸ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

²⁹ Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

³⁰ Art. abrogati dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedenti modifiche: BU 1997, 404; BU 2007, 708; BU 2012, 185.

³¹ Capitolo modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

³² Art. modificato dal DE 09.03.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 105.

³³ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

³⁴ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

³⁵ Capitolo modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239.

³⁶ Art. modificato dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedenti modifiche: BU 2002, 10; BU 2016, 239.

o all'insegnamento viene attribuita una nota distinta, dove ciò non contrasta il diritto federale e intercantonale.

³I piani di studio, le modalità d'insegnamento e le relative valutazioni sono stabiliti dai regolamenti che disciplinano i singoli gradi e ordini di scuola.

⁴Il principio della neutralità dell'insegnamento deve essere garantito.

TITOLO II Conduzione degli istituti scolastici

L'istituto scolastico

Art. 24 ¹L'istituto è l'unità scolastica in cui si organizzano la vita e il lavoro della comunità degli allievi e dei docenti, con il concorso di altri agenti educativi, segnatamente dei genitori, al fine di conseguire gli obiettivi specifici del proprio ordine o grado.

²L'istituto esercita le proprie attività in modo autonomo entro i limiti stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni di applicazione.

³Per lo svolgimento di attività didattiche e culturali all'istituto è assegnato un credito annuale da gestire in modo autonomo. Per attività finalizzate, segnatamente nel campo della ricerca, dell'innovazione e della sperimentazione, all'istituto è assegnato un monte ore annuale da gestire in modo autonomo.³⁷

⁴L'entità e le modalità di assegnazione del credito annuale e del monte ore sono stabilite dal Consiglio di Stato con un regolamento.³⁸

⁵Una scuola costituisce un solo istituto scolastico o è affiliata ad un istituto unitamente ad altre. Le scuole elementari e le scuole dell'infanzia di uno stesso comune o consorzio o dei comuni convenzionati sono riunite in un solo istituto.³⁹

⁶La costituzione degli istituti scolastici è di competenza del Consiglio di Stato per le scuole cantonali e dei municipi o delle delegazioni consortili per le scuole comunali.⁴⁰

⁷Entro un anno dalla propria costituzione ciascun istituto deve darsi un regolamento interno.

Organi di conduzione dell'istituto

Art. 25 ¹La conduzione dell'istituto è assicurata dalla direzione con la partecipazione delle componenti della scuola.

²Gli organi di conduzione sono i seguenti:

- a) la direzione;
- b) il collegio dei docenti.

³Gli organi di rappresentanza sono i seguenti:

- a) l'assemblea degli allievi;
- b) l'assemblea dei genitori;
- c) il consiglio d'istituto.

⁴Gli organi di conduzione e di rappresentanza possono essere istituiti totalmente o parzialmente secondo i criteri di cui agli art. 27 cpv. 3, 34, 36, 39 e 41.

⁵Per l'esecuzione dei loro compiti gli organi di conduzione e di rappresentanza possono istituire commissioni speciali in forme anche miste.

Consiglio d'istituto

Art. 26⁴¹ ¹Il consiglio d'istituto può essere istituito in ogni ordine di scuola.

²Il consiglio d'istituto è composto:

- a) dai membri del consiglio di direzione;
- b) da tre rappresentanti del collegio dei docenti;
- c) da tre genitori di allievi minorenni;
- d) da tre allievi;

³⁷ Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.

³⁸ Capoverso; entrata in vigore, limitatamente al credito annuale: 1.1.1993 - BU 1993, 41, per il monte ore: 1.2.1993 - BU 1993, 105.

³⁹ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁴⁰ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁴¹ Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

e) dai rappresentanti dei Comuni interessati, tre al massimo.

³Le modalità di elezione e di funzionamento sono stabilite dal regolamento.⁴²

⁴Il consiglio d'istituto ha i seguenti compiti:

- a) discute i problemi concernenti i rapporti tra scuola, allievi, genitori e ambiente sociale;
- b) elabora il programma generale delle iniziative culturali dell'istituto e della utilizzazione delle infrastrutture scolastiche;
- c) esprime il proprio parere nelle procedure di consultazione;
- d) discute la relazione annuale del consiglio di direzione e esprime eventuali osservazioni;
- e) esprime il proprio parere sull'utilizzazione del credito annuale.

Direzione degli istituti

Art. 27 ¹Negli istituti cantonali la direzione è affidata al direttore, coadiuvato da uno o più vicedirettori, e al consiglio di direzione.

²Il regolamento fissa il numero dei vicedirettori e dei membri del consiglio di direzione e può eccezionalmente, per rispondere a particolari esigenze dell'istituto, ripartire tra essi diversamente le competenze fissate dalla legge.⁴³

³Negli istituti comunali o consortili la direzione è affidata:

- a) a uno o più direttori, eventualmente coadiuvato/i dal consiglio di direzione;
- b) a uno o più direttori, coadiuvato/i da uno o più vicedirettori ed eventualmente dal consiglio di direzione.⁴⁴

⁴I Comuni e i consorzi possono riunire più istituti sotto un'unica direzione.

Direttore e vicedirettore degli istituti cantonali

Art. 28 ¹Il direttore e il vicedirettore degli istituti cantonali sono nominati dal Consiglio di Stato in base a pubblico concorso per un periodo di quattro anni.

²Il direttore e il vicedirettore uscenti sono sempre riconfermabili attraverso la regolare procedura di concorso.

³Al direttore e al vicedirettore non riconfermati è garantito il posto nell'insegnamento con rapporto di nomina; lo stipendio è quello della nuova funzione.

Compiti del direttore degli istituti cantonali

Art. 29 ¹Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità scolastica nell'istituto e l'istituto di fronte all'autorità scolastica e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione e ne coordina il lavoro;
- c) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e degli operatori scolastici specializzati e presenta al Dipartimento una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;⁴⁵
- d) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- e) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;⁴⁶
- f) prende in caso di urgenze le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione.

²Al direttore e al vicedirettore è assegnato un onere di insegnamento compatibile con le loro funzioni.⁴⁷

³Il vicedirettore collabora con il direttore nello svolgimento delle sue funzioni e in caso di assenza o d'impedimento del direttore ne assume i compiti e le responsabilità.

⁴² Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁴³ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica; BU 1993, 41.

⁴⁴ Cpv. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedenti modifiche: BU 1993, 41; 1996, 261.

⁴⁵ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁴⁶ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁴⁷ Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

Direttore e vicedirettore degli istituti comunali o consortili

Art. 30⁴⁸ 1Il direttore e il vicedirettore degli istituti comunali o consortili sono nominati dalla competente autorità di nomina in base a pubblico concorso.

2Il direttore può essere nominato a tempo pieno o parziale.

3Il vicedirettore può essere nominato a tempo pieno o parziale, oppure incaricato senza riduzione dell'onere d'insegnamento; in quest'ultimo caso beneficia di un adeguato compenso.

Compiti del direttore degli istituti comunali o consortili

Art. 31⁴⁹ Il direttore ha i seguenti compiti specifici:

- a) rappresenta l'autorità di nomina nell'istituto e l'istituto di fronte alle autorità scolastiche e verso terzi;
- b) presiede il consiglio di direzione, laddove esiste, e ne coordina il lavoro;
- c) assolve tutti i compiti del consiglio di direzione, laddove quest'ultimo non esiste;
- d) svolge opera di vigilanza e di consulenza pedagogico-didattica nei confronti dei docenti e presenta all'autorità di nomina e all'ispettorato una relazione annuale sull'insegnamento impartito nell'istituto;
- e) collabora con l'ispettorato nella funzione di promozione, vigilanza e consulenza pedagogico-didattica;⁵⁰
- f) redige il rapporto sui docenti al primo anno di nomina, sui docenti incaricati e supplenti e, qualora sia necessario, sui docenti nominati;
- g) richiama o, secondo i casi, segnala all'autorità di nomina e all'ispettorato il docente o l'operatore scolastico specializzato nel cui comportamento egli ravvisa un'infrazione delle leggi o delle disposizioni di applicazione;⁵¹
- h) prende, in caso di urgenza, le decisioni necessarie, informando tempestivamente il consiglio di direzione laddove esiste;
- i) supplisce, per brevi periodi, i docenti titolari assenti, compatibilmente con gli impegni di direzione.

Art. 32 ...⁵²

Art. 33 ...⁵³

Consiglio di direzione

Art. 34 1Il consiglio di direzione si compone del direttore, che lo presiede, del vicedirettore e di almeno un membro designato dal collegio dei docenti. Negli istituti comunali o consortili l'autorità di nomina può prescindere dalla designazione del vicedirettore; in tal caso il consiglio di direzione si compone del direttore e di almeno due membri designati dal collegio dei docenti.⁵⁴

2Il numero dei membri designati dal collegio è stabilito dalle disposizioni di applicazione.⁵⁵

3I membri designati dal collegio sono eletti fra il personale insegnante alla fine dell'anno scolastico per il biennio successivo, ritenuta la loro rieleggibilità.

4I membri designati dal collegio beneficiano di una riduzione dell'onere d'insegnamento o, laddove ciò non è possibile, di un adeguato compenso.⁵⁶

5Il consiglio di direzione è istituito in tutti gli istituti cantonali; nelle scuole comunali o consortili esso può essere istituito per decisione del municipio o della delegazione scolastica consortile.

Compiti

Art. 35 Il consiglio di direzione:

⁴⁸ Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

⁴⁹ Art. modificato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.

⁵⁰ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁵¹ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁵² Art. abrogato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

⁵³ Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 1993, 41.

⁵⁴ Cpv. modificato dalla L 10.6.1996; in vigore dal 26.7.1996 - BU 1996, 261.

⁵⁵ Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

⁵⁶ Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

- a) cura l'esecuzione e il rispetto delle leggi, dei regolamenti, delle direttive emanate dall'autorità scolastica e dei criteri definiti dal collegio dei docenti;
- b) coordina e anima le attività pedagogiche e didattiche tenendo conto delle indicazioni fornite dagli altri organi dell'istituto;
- c) procede alla formazione delle classi nelle scuole cantonali e alla ripartizione degli allievi per sezione nelle scuole elementari e dell'infanzia;⁵⁷
- d) risponde alle osservazioni dei genitori e degli allievi e, nelle scuole cantonali, statuisce sui ricorsi contro le valutazioni scolastiche;⁵⁸
- e) cura la gestione amministrativa attribuita dall'autorità scolastica all'istituto;
- f) cura le relazioni con i servizi pedagogici, sanitari e sociali;
- g) redige all'intenzione del Dipartimento la relazione annuale sull'andamento dell'istituto;
- h) decide sull'ammissione degli allievi;
- i) assegna ai docenti le classi e la docenza di classe;
- l) allestisce l'orario settimanale delle lezioni.

Collegio dei docenti

Art. 36⁵⁹ Il collegio dei docenti è la riunione plenaria di tutti i docenti, nominati, incaricati e supplenti, nonché delle altre figure scolastiche operanti in un istituto.⁶⁰

²Le riunioni sono convocate dal direttore o su richiesta del consiglio di direzione o di almeno 1/5 dei docenti; esse sono presiedute da un docente designato dal collegio all'inizio di ogni anno scolastico.

³Il personale amministrativo può partecipare alle riunioni del collegio quando sono in discussione oggetti che lo concernono e quando si discute la relazione annuale.

⁴La partecipazione alle sedute è obbligatoria.

⁵Il collegio dei docenti può invitare alle proprie sedute, a titolo consultivo, una rappresentanza delle altre componenti.

⁶Il collegio dei docenti è istituito negli istituti di ogni ordine e grado con almeno tre docenti.

Compiti

Art. 37 ¹Nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e dei piani di studio vigenti, il collegio dei docenti:⁶¹

- a) definisce i criteri di funzionamento dell'istituto per quanto attiene agli aspetti pedagogici, didattici, culturali e organizzativi e ne verifica l'applicazione;
- b) procede allo studio e all'esame di proposte innovative nell'ambito della politica scolastica cantonale;
- c) promuove le sperimentazioni di cui all'art. 13, cpv. 3, lett. c);
- d) definisce l'uso del credito annuale e del monte ore assegnati all'istituto;
- e) si pronuncia sulla pianificazione delle attività di formazione continua;⁶²
- f) elegge i membri di propria spettanza nel consiglio di direzione e nel consiglio d'istituto;
- g) discute e approva la relazione annuale sull'andamento dell'istituto presentata dal consiglio di direzione;
- h) ha la facoltà di affrontare problemi politici e sindacali connessi con la professione.

²Il collegio dei docenti elabora un regolamento interno dell'istituto che deve essere approvato dal Dipartimento per le scuole cantonali e dai municipi, rispettivamente dalle delegazioni scolastiche consortili, per le scuole comunali o consortili.

Consiglio di classe e docente di classe

Art. 38 ¹Nelle scuole cantonali i docenti che insegnano nella stessa classe formano il consiglio di classe.⁶³

²Esso è presieduto dal docente di classe.

⁵⁷ Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.

⁵⁸ Lett. modificata dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356.

⁵⁹ Articolo: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

⁶⁰ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁶¹ Frase modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁶² Lett. modificata dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.

⁶³ Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

³I compiti del consiglio di classe e del docente di classe sono definiti dal regolamento.⁶⁴

Assemblea degli allievi

Art. 39 ¹L'assemblea degli allievi, con le riserve di cui ai capoversi seguenti, è la riunione plenaria di tutti gli allievi iscritti in un istituto; essa è l'organo rappresentativo degli allievi.

²Essa è istituita a partire dal secondo biennio della scuola media.

³Forme particolari di assemblee possono essere adottate nelle scuole professionali a tempo parziale.

Compiti

Art. 40 ¹L'assemblea degli allievi:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste degli allievi;
- b) esprime l'opinione degli allievi nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti agli allievi.

Assemblea dei genitori

Art. 41 ¹L'assemblea dei genitori è la riunione di tutti i detentori dell'autorità parentale sugli allievi iscritti in un istituto.

²Essa è istituita in ogni istituto.

Compiti

Art. 42 L'assemblea dei genitori:

- a) formula all'attenzione degli altri organi dell'istituto le richieste dei genitori;
- b) esprime l'opinione dei genitori nelle consultazioni;
- c) delibera sugli oggetti che le leggi e le disposizioni di applicazione le deferiscono;
- d) designa i propri rappresentanti negli organi scolastici aperti ai genitori.

Riunioni di classe

Art. 43 ¹I genitori degli allievi di una classe o di gruppi di classi sono convocati almeno una volta all'anno nell'intento di favorire:

- a) la conoscenza reciproca tra docenti, operatori scolastici specializzati e genitori;⁶⁵
- b) l'informazione sui piani di studio e sui metodi d'insegnamento;⁶⁶
- c) l'esame di particolari problemi della classe e la collaborazione dei genitori all'attività educativa e didattica.

²Per l'esame di particolari problemi della classe, o di più classi, possono inoltre essere indette, a partire dalla scuola media, riunioni tra gli allievi di una classe o di più classi, con la partecipazione dei docenti interessati.

Disposizioni comuni

Art. 44 Per tutti gli organi di rappresentanza delle componenti previste dalla presente legge valgono le seguenti disposizioni:

- a) la convocazione deve avvenire almeno 10 giorni prima della seduta salvo che in caso di urgenza;
- b) le deliberazioni possono avvenire soltanto su oggetti indicati nell'avviso di convocazione;
- c) gli organi possono deliberare soltanto se è presente la maggioranza assoluta dei loro membri, ad eccezione dell'assemblea degli allievi, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/4 dei membri, e dell'assemblea dei genitori, per la quale è richiesta la presenza di almeno 1/5 dei membri, con possibilità di riconvocare lo stesso giorno e senza limiti di presenza;
- d) le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti; le elezioni sono effettuate secondo il sistema della proporzionale;
- e) a richiesta anche di un solo membro le elezioni devono essere effettuate a scrutinio segreto.

TITOLO III

Il docente: professionalità e stato giuridico

⁶⁴ Capoverso: entrata in vigore 2.9.1992 data d'inizio dell'anno scolastico 1992/1993 - BU 1993, 41.

⁶⁵ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁶⁶ Lett. modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

Capitolo I Definizione e abilitazione

Definizione

Art. 45 ¹Il docente è incaricato, nello spirito delle finalità della scuola, dell'istruzione e dell'educazione degli allievi ed è chiamato a partecipare alla conduzione dell'istituto in cui opera.

²Il docente, attraverso un'efficace attività culturale e didattica, deve assicurare la formazione degli allievi, favorire l'acquisizione del sapere e promuoverne l'elaborazione critica stimolando la partecipazione dei giovani ai processi di rinnovamento socioculturale.

³L'insegnamento è una professione fondata sullo studio, sulla ricerca, sulla didattica e sulla trasmissione del sapere, indissolubilmente legata alla costante formazione culturale, scientifica e umana del docente.⁶⁷

Libertà d'insegnamento e autonomia didattica

Art. 46 ¹Al docente sono riconosciute la libertà d'insegnamento e l'autonomia didattica, nel rispetto delle leggi, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.⁶⁸

²Il docente deve svolgere la sua attività nel rispetto dei diritti degli allievi, tenuto conto della loro età, della particolarità del rapporto educativo e del carattere pluralistico della scuola.

Abilitazione

Art. 47⁶⁹ ¹L'abilitazione all'insegnamento è il riconoscimento da parte dell'autorità cantonale o federale della capacità a esercitare la professione di docente nelle scuole pubbliche del Cantone.

²Il Dipartimento formazione e apprendimento (di seguito DFA) della Scuola universitaria professionale della Svizzera italiana (di seguito SUPSI) ha il compito di conferire l'abilitazione all'insegnamento, nei termini definiti dal mandato da parte del Consiglio di Stato.⁷⁰

³L'abilitazione all'insegnamento vale, di regola, per il grado o l'ordine di scuola per il quale è conseguita.

⁴È fatto salvo il riconoscimento delle abilitazioni conferite da terzi a norma di leggi federali o di accordi intercantionali o internazionali.

Docenti in formazione

Art. 47a⁷¹ ¹Il Dipartimento, rispettivamente i municipi e le delegazioni consortili con il supporto del Dipartimento, tenuto conto del fabbisogno di docenti e della disponibilità di docenti abilitati che hanno superato la prova di assunzione, decidono annualmente la parte di ore d'insegnamento da attribuire ai candidati ammessi all'abilitazione presso il DFA della SUPSI.

²Nel caso di attribuzione di ore d'insegnamento, queste sono assegnate dall'autorità di nomina nella forma dell'incarico e per tutta la durata dell'abilitazione, senza procedura di pubblico concorso; sono applicabili gli art. 15 cpv. 1 e 16 lett. g) della legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

³I docenti in formazione soggiacciono alle disposizioni dell'art. 8 della medesima legge.

Art. 48 ...⁷²

Art. 49 - 50 - 51 ...⁷³

Capitolo II Stato giuridico

⁶⁷ Cpv. introdotto dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.8.2015 - BU 2015, 205.

⁶⁸ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁶⁹ Art. modificato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103.

⁷⁰ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁷¹ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2013, 259.

⁷² Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedenti modifiche: BU 2002, 103; BU 2008, 553.

⁷³ Art. abrogati dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202.

Rapporto d'impiego

Art. 52⁷⁴ Il rapporto d'impiego dei docenti cantonali, comunali e consortili, dei direttori e dei vicedirettori delle scuole cantonali è disciplinato dalla legge sull'ordinamento degli impiegati dello Stato e dei docenti del 15 marzo 1995.

TITOLO IV
Doveri e diritti dei genitori e degli allievi
 Capitolo I
Doveri e diritti dei genitori

Doveri dei genitori

Art. 53 ¹I genitori sono tenuti a collaborare con la scuola nello svolgimento dei suoi compiti educativi.

²Per i figli in età d'obbligo scolastico, i genitori devono garantire la regolare frequenza.

Sanzioni

Art. 54⁷⁵ ¹In caso di inadempienza agli obblighi di cui all'art. 53 cpv. 2, i municipi sono tenuti a intervenire nell'ambito delle loro attribuzioni secondo la legge organica comunale del 10 marzo 1987.

²In caso di inerzia o di inefficacia dei provvedimenti, essi possono infliggere multe fino a fr. 1'000.–.

³Nel caso di persistenza del rifiuto, la situazione è segnalata alle autorità di protezione.

Diritti dei genitori

Art. 55⁷⁶ I genitori hanno il diritto:

- a) di essere informati sulla situazione scolastica dei propri figli;
- b) di essere compiutamente informati sull'ordinamento dell'Istituto;
- c) di presentare osservazioni al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'Istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- d) di proporre istanza d'intervento agli organi scolastici o alle autorità scolastiche immediatamente superiori contro le decisioni o l'operato dei singoli docenti, operatori scolastici specializzati o organi scolastici subordinati;
- e) di partecipare alla vita dell'Istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 41 e segg. della presente legge.

Capitolo II
Doveri e diritti degli allievi

Doveri degli allievi

Art. 56 Gli allievi hanno il dovere:

- a) di adempiere agli obblighi di frequenza;
- b) di tenere un comportamento corretto e conforme ai regolamenti scolastici;
- c) di dedicarsi con impegno alle attività scolastiche.

Sanzioni disciplinari

Art. 57 ¹Le sanzioni disciplinari a carico degli allievi e la relativa procedura sono stabilite dalle disposizioni di applicazione delle leggi speciali.

²L'allievo deve essere preventivamente sentito.

³Le assenze imputabili all'allievo nelle scuole dell'obbligo devono essere, nei casi gravi, segnalate al municipio, il quale può chiedere l'intervento del magistrato dei minorenni.⁷⁷

⁷⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁷⁵ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁷⁶ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁷⁷ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

Diritti degli allievi

Art. 58⁷⁸ 1Gli allievi hanno il diritto di ricevere un insegnamento conforme alle finalità della scuola e alle loro caratteristiche individuali nel rispetto della loro personalità e della loro libertà di coscienza e di credenza.

2Essi hanno inoltre il diritto:

- a) di essere informati sulla loro situazione scolastica;
- b) di ottenere una valutazione corretta e motivata del loro profitto;
- c) di ricevere informazioni su leggi e regolamenti che li concernono;
- d) di chiedere informazioni e presentare osservazioni o istanze di riesame al singolo docente o operatore scolastico specializzato, rispettivamente agli organi dell'istituto, i quali sono tenuti a rispondere direttamente;
- e) inoltre, limitatamente agli allievi delle scuole postobbligatorie, di proporre istanza d'intervento come all'art. 55 lett. d);
- f) di partecipare alla vita dell'istituto secondo le modalità stabilite dagli art. 39 e segg. della presente legge.

TITOLO V

L'educazione speciale e il sostegno pedagogico

Capitolo I

Educazione speciale

Art. 59 ...⁷⁹

Art. 60-62 ...⁸⁰

Art. 62a ...⁸¹

Capitolo II

Sostegno pedagogico

Servizi di sostegno pedagogico⁸²

Art. 63⁸³ 1Sono istituiti il servizio di sostegno pedagogico della scuola dell'infanzia e della scuola elementare e il servizio di sostegno pedagogico della scuola media.⁸⁴

2I servizi hanno lo scopo di:

- a) intervenire a favore degli allievi con importanti difficoltà di apprendimento e nelle situazioni di disadattamento, nell'intento di favorire una frequenza scolastica regolare;
- b) coadiuvare gli istituti scolastici, e in particolare i docenti, nelle loro funzioni educative e d'insegnamento;
- c) collaborare nella promozione del benessere a scuola.

3Il funzionamento dei servizi nei diversi gradi di scuola è disciplinato dalle leggi speciali e dalle norme di applicazione.

TITOLO VI

Gli altri servizi scolastici

Capitolo I

Orientamento scolastico e professionale

⁷⁸ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

⁷⁹ Art. abrogato dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263; precedente modifica: BU 2007, 708.

⁸⁰ Art. abrogati dalla L 15.12.2011; in vigore dal 1.8.2012 - BU 2012, 263.

⁸¹ Art. abrogato dalla L 20.6.2013; in vigore dal 1.7.2013 - BU 2013, 356; precedente modifica: BU 2007, 708.

⁸² Nota marginale modificata dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.

⁸³ Art. modificato dalla L 19.10.2011; in vigore a partire dall'anno scolastico 2012-2013 - BU 2011, 579.

⁸⁴ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

Art. 64-65 ...⁸⁵

Capitolo II Servizi di documentazione e di ricerca

Biblioteche scolastiche

Art. 66⁸⁶ 1Ogni istituto, di regola, deve possedere una biblioteca scolastica, primariamente destinata agli allievi.

2Allo scopo di integrare la funzione delle biblioteche scolastiche il Cantone e i Comuni possono avvalersi del servizio della Fondazione Bibliomedia.

3Le biblioteche scolastiche dipendono dalle direzioni degli istituti; il Dipartimento organizza la formazione del personale, ne coordina la gestione e assicura la consulenza tecnica.

Centro cantonale di documentazione

Art. 67 1È istituito un centro cantonale predisposto alla raccolta, alla produzione e alla diffusione di documentazione pedagogico-didattica, di mezzi d'insegnamento e di materiale scolastico a destinazione dei docenti e degli istituti.

2Il Consiglio di Stato può aprire sottosedì regionali.

Art. 68 ...⁸⁷

Rapporti con la RSI⁸⁸

Art. 69⁸⁹ 1Il Consiglio di Stato, tramite il Dipartimento, promuove la collaborazione con la Radiotelevisione svizzera di lingua italiana (RSI) per quanto concerne la messa a disposizione del settore scolastico di documentazione audiovisiva archiviata presso la RSI.

2Specifici accordi definiscono di volta in volta i compiti, le rispettive responsabilità e la ripartizione dei costi, nei limiti dei crediti di preventivo.

Capitolo III Educazione fisica e sport⁹⁰

Educazione fisica e sport⁹¹

Art. 70 Il Cantone promuove l'educazione fisica secondo le prescrizioni della legislazione federale e secondo le norme di applicazione contenute in una legge speciale.

Art. 71 ...⁹²

Capitolo IV Corsi speciali

Corsi di lingua italiana e attività d'integrazione

Art. 72 1Nelle scuole di ogni ordine e grado possono essere organizzati corsi di lingua italiana per allievi di altra lingua che non sono in grado di seguire normalmente l'insegnamento e, in particolare,

⁸⁵ Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.

⁸⁶ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 1997, 404.

⁸⁷ Art. abrogato dalla L 17.3.2009; in vigore dal 12.5.2009 - BU 2009, 202; precedente modifica: BU 2002, 103.

⁸⁸ Nota marginale modificata dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144.

⁸⁹ Art. modificato dalla L 23.2.2010; in vigore dal 20.4.2010 - BU 2010, 144; precedente modifica: BU 2004, 448.

⁹⁰ Titolo modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

⁹¹ Nota marginale modificata dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

⁹² Art. abrogato dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.

iniziative per favorire l'integrazione scolastica degli allievi provenienti da paesi non italofofoni, nella salvaguardia della loro identità culturale.⁹³

2...⁹⁴

³Le modalità organizzative dei corsi e delle attività sono disciplinate dal Consiglio di Stato.⁹⁵

TITOLO VII Educazione permanente

Art. 73-79 ...⁹⁶

TITOLO VIII Finanziamento cantonale delle scuole comunali⁹⁷

Tipologia dei contributi

Art. 79a⁹⁸ 1Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo annuo per sezione di scuola comunale che considera le diverse attività di insegnamento. L'importo di riferimento del contributo è definito annualmente dal Consiglio di Stato ed è diverso:

- a) per le sezioni di scuola dell'infanzia con refezione;
- b) per le sezioni di scuola dell'infanzia senza refezione;
- c) per le sezioni di scuola elementare.

2Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per ogni unità didattica settimanale impartita dai docenti di appoggio e dai docenti di lingua e di integrazione scolastica nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari, nonché dai supplenti dei docenti comunali assenti per formazione continua. L'importo è definito annualmente dal Consiglio di Stato.

3Il Cantone riconosce ai Comuni un contributo particolare per i congedi di formazione o ricerca dei docenti comunali preavvisati favorevolmente dal Consiglio di Stato, il quale ne definisce annualmente l'importo.

4Il Consiglio di Stato può prevedere tramite norme esecutive eventuali altri contributi particolari per altri oneri delle scuole comunali che esulano da quanto previsto ai capoversi precedenti.

Perequazione e versamento dei contributi

Art. 79b⁹⁹ 1I contributi di cui all'art. 79a sono calcolati in base ai disposti dell'art. 11 della legge sulla perequazione finanziaria intercomunale del 25 giugno 2002.

2I contributi sono versati in tre rate nei mesi di febbraio, luglio e novembre di ogni anno.

Riduzione lineare

Art. 79c¹⁰⁰ I contributi calcolati in base agli art. 79a e 79b sono ridotti linearmente di una quota fissa per tipo di contributo determinata annualmente dal Consiglio di Stato ritenuto che l'insieme delle quote fisse di riduzione corrisponde al 22% del totale del finanziamento cantonale delle scuole comunali prima della riduzione lineare.

TITOLO IX¹⁰¹ Insegnamento privato

Libertà dell'insegnamento privato

Art. 80 ¹L'insegnamento privato è libero nei limiti della Costituzione federale.

⁹³ Cpv. modificato dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

⁹⁴ Cpv. abrogato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

⁹⁵ Cpv. introdotto dalla L 5.10.1993; in vigore dal 2.9.1993 - BU 1993, 399.

⁹⁶ Art. abrogati dalla L 4.2.1998; in vigore dal 1.9.1998 - BU 1998, 332.

⁹⁷ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

⁹⁸ Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

⁹⁹ Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

¹⁰⁰ Art. introdotto dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

¹⁰¹ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68.

²Agli allievi in età d'obbligo scolastico l'insegnamento dev'essere impartito in lingua italiana; deroghe possono essere concesse eccezionalmente dal Consiglio di Stato per sopperire ai bisogni di famiglie residenti temporaneamente nel Cantone: la lingua italiana deve essere comunque insegnata.

Scuole dell'infanzia, scuole elementari

e scuole medie private parificate e non parificate¹⁰²

Art. 81 ¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private possono avere lo statuto di scuola parificata o di scuola non parificata.¹⁰³

²Lo statuto di scuola parificata è riconosciuto alle scuole private i cui requisiti corrispondono a quelli delle scuole pubbliche.

Disposizioni comuni:

a) finalità

Art. 82 ¹Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private devono perseguire le finalità della scuola pubblica e devono conferire ai propri allievi una formazione generale di livello equivalente a quello conseguibile nei corrispondenti gradi di scuola pubblica.¹⁰⁴

b) autorizzazione

²L'apertura e l'esercizio di scuole dell'infanzia, di scuole elementari e di scuole medie private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato, previo accertamento dei requisiti.¹⁰⁵

³L'autorizzazione dev'essere limitata o revocata quando i requisiti non sono più adempiuti.

c) requisiti

⁴Chi intende aprire una scuola dell'infanzia, una scuola elementare o una scuola media privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità ed estratto del casellario giudiziale.¹⁰⁶

⁵L'obbligo di presentare i documenti suddetti si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.

⁶L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.¹⁰⁷

Disposizioni speciali per le scuole parificate:

a) requisiti

Art. 83 ¹I titoli d'idoneità dei docenti devono essere quelli richiesti per l'insegnamento nelle scuole pubbliche.

²Per quanto riguarda l'idoneità dei docenti, il piano di studi, gli orari, le valutazioni, gli stabili, gli arredi didattici e le prescrizioni igieniche, l'insegnamento privato deve uniformarsi alla presente legge, alle leggi speciali e ai rispettivi regolamenti.¹⁰⁸

b) vigilanza

³L'insegnamento privato nella scuola dell'infanzia, nella scuola elementare e nella scuola media è sottoposto alla vigilanza generale e didattica dello Stato.¹⁰⁹

c) certificato cantonale

⁴I certificati delle scuole private parificate sono rilasciati dalle competenti autorità cantonali.

Art. 84 ...¹¹⁰

¹⁰² Nota marginale modificata dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹⁰³ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹⁰⁴ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹⁰⁵ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹⁰⁶ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651; precedente modifica: BU 2010, 513.

¹⁰⁷ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.

¹⁰⁸ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁰⁹ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹¹⁰ Art. abrogato dalla L 23.2.2015; in vigore dal 1.6.2015 - BU 2015, 194; precedente modifica: BU 1993, 41.

Disposizioni speciali per le scuole non parificate:

a) vigilanza

Art. 85¹¹¹ 1Le scuole dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie non parificate sono sottoposte alla vigilanza generale dello Stato.

b) passaggio alle scuole dell'obbligo pubbliche¹¹²

2Il passaggio di allievi dalle scuole dell'infanzia, dalle scuole elementari o dalle scuole medie non parificate alle scuole dell'obbligo pubbliche o private parificate è subordinato ad una prova di accertamento.¹¹³

c) passaggio alle scuole medie superiori

3Il passaggio di allievi dalle scuole medie non parificate alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.¹¹⁴

Scuole medie superiori private:

a) autorizzazione

Art. 86 1L'apertura e l'esercizio di scuole medie superiori private sono subordinati all'autorizzazione del Consiglio di Stato.

b) requisiti

2Chi intende aprire una scuola media superiore privata deve presentare al Consiglio di Stato un'istanza accompagnata dai seguenti documenti: atto d'origine, atto di nascita, certificato di sanità e estratto del casellario giudiziale. Tale obbligo si estende a tutti i docenti e al direttore della scuola i quali devono inoltre presentare i titoli di idoneità alla professione.¹¹⁵

3L'edificio e i locali in cui l'insegnamento è impartito devono rispettare le norme della legge sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario del 18 aprile 1989.¹¹⁶

c) passaggio alle scuole pubbliche

4Il passaggio di allievi dalle scuole medie superiori private alle scuole medie superiori pubbliche è subordinato al superamento di esami d'ammissione.

Scuole professionali private

Art. 87 L'istituzione e l'esercizio di scuole professionali private, così come il riconoscimento degli esami finali, sono disciplinati dalla legislazione federale sulla formazione professionale.

Art. 88 ...¹¹⁷

Servizi scolastici

Art. 89 Gli allievi delle scuole private beneficiano gratuitamente dei servizi scolastici previsti per le scuole pubbliche:

- a) orientamento scolastico e professionale;
- b) ...;¹¹⁸
- c) servizio medico scolastico;
- d) servizio dentistico scolastico.

Art. 89a¹¹⁹ 1Agli allievi domiciliati nel Cantone in età d'obbligo scolastico, che frequentano gli ultimi due anni di scuola dell'infanzia, le scuole elementari e le scuole medie private in Ticino, il Cantone versa un contributo annuale per il materiale scolastico.¹²⁰

¹¹¹ Art. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹¹² Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹¹³ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹¹⁴ Cpv. modificato dalla L 20.9.2004; in vigore dal 17.12.2004 - BU 2004, 448.

¹¹⁵ Cpv. modificato dalla L 18.10.2010; in vigore dal 14.12.2010 - BU 2010, 513.

¹¹⁶ Cpv. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2004, 448.

¹¹⁷ Art. abrogato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

¹¹⁸ Lett. abrogata dalla L 18.12.2003; in vigore dal 1.9.2004 - BU 2004, 246.

¹¹⁹ Art. introdotto dalla L 3.6.2002; in vigore dall'anno scolastico 2002/03 - BU 2002, 222.

¹²⁰ Cpv. modificato dalla L 7.11.2011; in vigore dal 1.7.2015 - BU 2011, 651.

²Per il riconoscimento del contributo annuale - interamente a carico del Cantone - fa stato il domicilio dell'allievo in Ticino al 1° novembre.¹²¹

Insegnamento nelle famiglie

Art. 90¹²² Per ragioni particolari d'ordine psichico o fisico il Dipartimento può eccezionalmente autorizzare l'insegnamento obbligatorio impartito presso le famiglie, accertando e vigilando che esso corrisponda alle esigenze della Costituzione federale, della presente legge, delle disposizioni esecutive e dei piani di studio.

Penalità

Art. 91¹²³ Chi contravviene alle disposizioni del presente titolo, in particolare senza autorizzazione fa impartire od impartisce l'insegnamento privato, è punito dal Consiglio di Stato con una multa da fr. 1'000.– a fr. 10'000.–, secondo la legge di procedura per le contravvenzioni del 20 aprile 2010. Resta riservata l'azione penale.

TITOLO X¹²⁴ Banca dati¹²⁵

Sistema d'informazione per la gestione degli allievi e degli istituti¹²⁶

Art. 91a¹²⁷ Il Dipartimento competente, tramite le unità amministrative definite dal regolamento, gestisce la banca dati «Gestione allievi gestione istituti» (GAGI), per la gestione amministrativa e del curriculum formativo degli allievi, nonché per la gestione amministrativa degli istituti scolastici e dei relativi servizi centrali.

²La banca dati GAGI contiene i dati personali necessari all'adempimento dei compiti legali degli organi interessati, inclusi dati meritevoli di particolare protezione, segnatamente relativi allo stato di salute, alle sanzioni penali limitatamente all'iscrizione a casellario giudiziale e amministrative, ai provvedimenti disciplinari, nonché alla sfera familiare se strettamente necessari per la gestione ordinaria della scuola.

³La banca dati GAGI può servire all'allestimento di statistiche.

Procedura di richiamo

Art. 91b¹²⁸ Mediante procedura di richiamo, gli organi responsabili possono rendere accessibili i seguenti dati personali alle seguenti categorie di persone:

- a) quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai membri di organi scolastici e di conduzione degli istituti nonché al loro personale amministrativo;¹²⁹
- b) quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai docenti e ai supplenti;
- c) quelli necessari all'adempimento dei compiti di gestione degli allievi ai singoli servizi dipartimentali;¹³⁰
- d) quelli necessari all'adempimento dei compiti di ricerca o di manutenzione del sistema ai servizi interni ed esterni incaricati di queste incombenze.

Trasmissione di dati a organi pubblici e a privati

¹²¹ Cpv. modificato dalla L 22.2.2011; in vigore dal 1.9.2011 - BU 2011, 238.

¹²² Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹²³ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2010, 260.

¹²⁴ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.

¹²⁵ Titolo modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹²⁶ Nota marginale modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹²⁷ Art. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336; precedente modifica: BU 2015, 523.

¹²⁸ Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.

¹²⁹ Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹³⁰ Lett. modificata dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

Art. 91c¹³¹ 1I dati personali inerenti ad allievi possono essere trasmessi a organi pubblici solo se l'autorità competente è autorizzata dalla legge e se i dati nel caso specifico sono indispensabili all'organo richiedente per l'adempimento dei suoi compiti legali oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale, nel singolo caso, hanno dato il loro consenso libero e informato.¹³²

2La trasmissione a privati di dati personali di allievi, liste di classe comprese, è possibile solo se l'autorità competente è autorizzata dalla legge, oppure se la persona interessata o il suo rappresentante legale hanno dato il loro consenso libero e informato.¹³³

3I dati possono essere trasmessi in forma anonimizzata a terzi a scopo di statistica e di ricerca sulla base di convenzioni specifiche.

Conservazione e sicurezza dei dati

Art. 91d¹³⁴ 1I dati degli allievi possono essere conservati al massimo fino a 4 anni a partire dalla fine della carriera scolastica e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli meritevoli di particolare protezione possono essere conservati al massimo fino a 4 anni dalla conclusione del rispettivo ciclo scolastico e in seguito solo in forma anonimizzata ai fini della statistica e della ricerca educativa; quelli di carattere penale possono essere conservati al massimo fino alla cancellazione dal casellario giudiziale.

2...¹³⁵

3Il dipartimento adotta i provvedimenti tecnici e organizzativi necessari per proteggere i sistemi informativi contro la perdita, il furto, l'elaborazione e la consultazione illecite dei dati.

Diritto suppletivo e norme esecutive

Art. 91e¹³⁶ 1Per la protezione e la sicurezza dei dati sono applicabili, oltre alle disposizioni del diritto federale e della presente legge, le norme della legge sulla protezione dei dati del 9 marzo 1987.

2Il Consiglio di Stato definisce tramite regolamento le norme di dettaglio concernenti segnatamente le categorie di dati personali elaborati, i diritti di accesso, la procedura di richiamo, la trasmissione di dati a terzi e le misure di sicurezza.

TITOLO XI¹³⁷

Contenzioso

Ricorso contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti

Art. 92¹³⁸ 1Contro le decisioni degli organi scolastici cantonali e degli organi preposti alla conduzione degli istituti è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.¹³⁹

Ricorso contro le decisioni del Dipartimento

Art. 93¹⁴⁰ 1Contro le decisioni del Dipartimento è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ricorso contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili

¹³¹ Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.

¹³² Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹³³ Cpv. modificato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹³⁴ Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.

¹³⁵ Cpv. abrogato dalla L 21.6.2018; in vigore dal 1.9.2018 - BU 2018, 336.

¹³⁶ Art. introdotto dalla L 12.10.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2015, 523.

¹³⁷ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.

¹³⁸ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

¹³⁹ Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁴⁰ Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

Art. 94 1Contro le decisioni dei municipi e delle delegazioni scolastiche consortili è dato ricorso al Consiglio di Stato.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.¹⁴¹

Ricorso contro le decisioni del Consiglio di Stato

Art. 95¹⁴² 1Contro le decisioni del Consiglio di Stato è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

2Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Ricorso in materia di assicurazione scolastica

Art. 95a¹⁴³ Contro le decisioni delle autorità cantonali inerenti alle prestazioni ed ai premi dell'assicurazione scolastica è dato ricorso al Tribunale cantonale delle assicurazioni entro il termine di 30 giorni dall'intimazione di tali decisioni.

Ricorso contro le valutazioni scolastiche

Art. 96¹⁴⁴ 1In materia di valutazioni il ricorso è proponibile soltanto contro quelle finali o d'esame.

2Nelle scuole dell'infanzia e nelle scuole elementari è dato ricorso all'ispettorato scolastico; in tutte le altre scuole è dato ricorso alla direzione dell'istituto scolastico.

3Contro le decisioni dell'ispettorato scolastico e della direzione dell'istituto scolastico è dato ricorso al Consiglio di Stato, la cui decisione è impugnabile davanti al Tribunale cantonale amministrativo.

4Il ricorso contro le valutazioni degli esami finali di tirocinio è disciplinato dalla legge sull'orientamento scolastico e professionale e sulla formazione professionale e continua del 4 febbraio 1998.

5Nelle procedure contro le valutazioni scolastiche non vi sono ferie. Il ricorso non ha effetto sospensivo.

Norme applicabili¹⁴⁵

Art. 97¹⁴⁶ Ai ricorsi è applicabile la legge sulla procedura amministrativa del 24 settembre 2013; il termine di ricorso è di quindici giorni.

Procedura di reclamo

Art. 97a¹⁴⁷ 1Le leggi speciali o i regolamenti scolastici possono prevedere una procedura di reclamo, che è gratuita.

2Il reclamo contro una decisione è presentato per iscritto entro 15 giorni dalla sua ricezione all'autorità che l'ha emanata; la decisione su reclamo deve essere motivata.

TITOLO XII¹⁴⁸

Disposizioni transitorie

Valutazione dell'insegnamento della civica

Art. 98¹⁴⁹ A due anni dall'entrata in vigore delle modifiche di cui all'art. 23a della presente legge e alla scadenza di un ulteriore periodo di due anni, il Consiglio di Stato esegue una valutazione dell'insegnamento della civica e ne trasmette l'esito al Gran Consiglio.

¹⁴¹ Cpv. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁴² Art. modificato dalla L 2.12.2008; in vigore dal 27.1.2009 - BU 2009, 26.

¹⁴³ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁴⁴ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009, 26.

¹⁴⁵ Nota marginale modificata dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239; precedente modifica: BU 2009, 26.

¹⁴⁶ Art. modificato dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016; precedente modifica: BU 2009, 26; BU 2013, 474; BU 2015, 194.

¹⁴⁷ Art. introdotto dalla L 22.3.2016; in vigore dal 1.8.2016 - BU 2016, 239.

¹⁴⁸ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.

¹⁴⁹ Art. reintrodotta dalla L 24.9.2017; in vigore dal 13.10.2017 - BU 2017, 339; precedente modifica: BU 2016, 239.

TITOLO XIII¹⁵⁰
Disposizione abrogative e finali

Modifica di leggi esistenti

Art. 99 La Legge della scuola del 29 maggio 1958, la Legge sulla scuola media del 21 ottobre 1974, la Legge sulle scuole medie superiori e sulla Scuola tecnica superiore, del 26 maggio 1982, il decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici, del 21 febbraio 1973, il decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa, del 22 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione di una Scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile, del 15 marzo 1983, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano, del 2 febbraio 1976, il decreto legislativo sulla Scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano, del 18 giugno 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione della Scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona, del 5 novembre 1984, il decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona, del 23 giugno 1986, sono modificati come segue:

A. Legge della scuola, del 29 maggio 1958¹⁵¹

B. Legge sulla scuola media¹⁵²

C. Legge sulle scuole medie superiori e sulla scuola tecnica superiore¹⁵³

D. Decreto legislativo concernente l'istituzione, con sede a Bellinzona, di una scuola tecnica media per la formazione dei tecnici elettromeccanici¹⁵⁴

E. Decreto legislativo concernente l'istituzione di scuole commerciali d'attesa¹⁵⁵

F. Decreto legislativo concernente l'istituzione di una scuola cantonale preparatoria alle carriere dell'aviazione civile¹⁵⁶

G. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale propedeutica per le professioni sanitarie e sociali di Lugano¹⁵⁷

H. Decreto legislativo sulla scuola cantonale dei tecnici dell'abbigliamento di Lugano¹⁵⁸

I. Decreto legislativo concernente l'istituzione della scuola cantonale di segretariato d'albergo di Bellinzona¹⁵⁹

¹⁵⁰ Titolo modificato dal DL 16.12.2015; in vigore dal 1.1.2016 - BU 2016, 68; precedente modifica: BU 2015, 523.

¹⁵¹ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵² Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵³ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁴ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁵ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁶ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁷ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁸ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁵⁹ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

L. Decreto legislativo concernente l'istituzione del Corso di formazione per programmatore-analista in informatica di gestione presso la Scuola cantonale di commercio di Bellinzona¹⁶⁰

Entrata in vigore

Art. 100 Trascorsi i termini per l'esercizio del diritto di referendum, la presente legge è pubblicata nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi.

Il Consiglio di Stato fissa la data dell'entrata in vigore.¹⁶¹

Norma transitoria:

BU **2011**, 238 (22 febbraio 2011)

Il maggior onere finanziario a carico del Cantone derivante dalla modifica dell'art. 89a cpv. 2 è compensato con una corrispondente riduzione del contributo annuo forfetario previsto dall'art. 34 della Legge sugli stipendi degli impiegati e dei docenti a partire dal 2012 e per gli anni seguenti.

BU **2013**, 356 (13 agosto 2013)

È dato tempo fino al 31 agosto 2015, ai comuni e ai consorzi che non si sono ancora dotati di una direzione, di adeguarsi. Fino a quella data, per quei comuni e per quei consorzi, rimangono in vigore l'art. 27 cpv. 3 lett. d) e l'art. 33.

Pubblicata nel BU **1991**, 287.

¹⁶⁰ Le modifiche sono inserite nella L menzionata.

¹⁶¹ Entrata in vigore: 2 settembre 1991 - BU 1991, 287.